



STATUTO UNIONE MAESTRANZE

Art. 1)

Risulta costituita in Trapani una associazione fra le Maestranze curanti i SACRI GRUPPI DEI MISTERI E LE MADRI DI PIETA' partecipanti alle Processioni della Settimana Santa, denominata "UNIONE MAESTRANZE"

Art. 2)

La sede dell'Unione Maestranze è ubicata in Trapani nella via Nunzio Nasi n. 59.

Art. 3)

La durata della Associazione è illimitata, salvo diversa futura deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4)

L'Associazione tende alla dignità del riconoscimento di "persona giuridica" mediante l'elezione ad Ente ai sensi dell'art. 12 C.C. ed è dichiaratamente apolitica.

L'Associazione si propone il fine di assumere ogni più opportuna iniziativa, volta a favorire la migliore riuscita della Processione dei Misteri e delle Madri Pietà, nonché iniziative attinenti la Settimana Santa. Essa sorveglia la cura e la conservazione dei Sacri Gruppi dei Misteri e delle Madri di Pietà, assiste le Maestranze, quando queste si trovano impossibilitate a provvedere da sè, lasciando loro, comunque, la più ampia autonomia in caso di autosufficienza.

Si adopera affinché permanga, nella continuità delle tradizioni, il rapporto tra i singoli Gruppi e le relative Maestranze, tranne che per giustificati motivi previa ratifica da parte dell'Unione Maestranze, non si debba ricorrere alla integrazione e/o sostituzione con altra categoria con l'obbligo di mantenere come prima denominazione quella originale.

L'Associazione collabora con organismi pubblici e/o privati per avviare ogni iniziativa utile, opportune e pertinenti per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, collabora con le Autorità religiose e civili, nonché con gli Enti e con i privati per la realizzazione delle tradizionali Processioni della Settimana Santa.

L'associazione potrà fruire di assegnazioni finanziarie, contributi, premi e finanziamenti e di altre pubbliche e private provvidenze.

E' escluso qualsiasi fine di lucro sia diretto che indiretto ed è dichiaratamente apolitica.

Art. 5)

Fanno parte in qualità di soci dell'Associazione le seguenti Maestranze:

- 1) OREFICI - LA SEPARAZIONE
- 2) PESCATORI - LA LAVANDA DEI PIEDI
- 3) ORTOLANI - GESU' NELL'ORTO DEI GETSEMANI
- 4) METALLURGICI - L'ARRESTO
- 5) NAVIGANTI - LA CADUTA AL CEDRON
- 6) FRUTTIVENDOLI - GESU' DINANZI AD HANNAN
- 7) BARBIERI E PARRUCCHIERI - LA NEGAZIONE
- 8) PESCVENDOLI - GESU' DINANZI AD ERODE
- 9) MURATORI E SCALPELLINI - LA FLAGELLAZIONE
- 10) FORNAI - L'INCORONAZIONE DI SPINE
- 11) CALZOLAI E CALZATURIERI - ECCE HOMO
- 12) MACELLAI - LA SENTENZA
- 13) POPOLO - L'ASCEA AL CALVARIO
- 14) TESSILI ED ABBIGLIAMENTO - LA SPOGLIAZIONE
- 15) FALEGNAMI, CARPENTIERI NAVALI, CARRADORI, MOBILIERI - LA SOLLEVAZIONE
- 16) PITTORI E DECORATORI - LA CROCIFISSIONE



- 17) SARTI E TAPPEZZIERI - LA DEPOSIZIONE
- 18) SALINAI - IL TRASPORTO AL SEPOLCRO
- 19) PASTAI - GESU' NEL SEPOLCRO
- 20) CAMERIERI, CUOCHI, COCCHIERI ed AUTISTI - L'ADDOLORATA
- 21) MADRE PIETA' DEI MASSARI, a cura Eredi Facchini di Piano San Rocco
- 22) MADRE PIETA' DEL POPOLO, a cura dei "FRUTTIVENDOLI" e del "Popolo".

Comunque risulti formata la rappresentanza, nell'assemblea a ciascuna Maestranza spetta un solo voto.

Art. 6)

L'Unione Maestranze riconosce solamente le categorie che rivestano i requisiti indicati da questo articolo e nei confronti dei quali sia intervenuto un formale atto di affidamento, anche in considerazione di quanto prevede l'art. 26 del presente statuto.

Qualora l'atto di affidamento alla categoria non sia stato rinvenuto, verrà considerata quale legittimamente affidataria, la Maestranza (o le Maestranze) cui era di fatto affidato il Sacro Gruppo precedentemente all'affiliazione all'Unione Maestranze.

I soci dell'Unione Maestranze sono esclusivamente le singole Maestranze.

La Maestranza è composta da coloro i quali svolgono l'attività lavorativa e/o professionale che si riferisce al gruppo di appartenenza secondo quanto dispongono i singoli atti di affidamento.

Fanno, altresì, parte della Maestranza, le categorie affini a quella principale di riferimento alla singola Maestranza, secondo un elenco tassativo che dovrà essere predisposto da ogni singola Maestranza, ed inviato al Consiglio d'Amministrazione dell'Unione Maestranze.

Spetta all'Assemblea dei Soci il controllo sulla reale affinità delle categorie indicate a quella principale.

Qualora il predetto organismo dell'Unione non dovesse approvare la scelta operata dalla Maestranza, per difetto del requisito dell'affinità, i componenti di quella categoria non verranno riconosciuti quali soci dell'Unione Maestranze, con tutte le incapacità conseguenti.

Avverso la decisione dell'Assemblea dei Soci, la Maestranza potrà adire il Collegio dei Proibiviri.

La decisione del Collegio sarà vincolante per l'Unione Maestranze e per le singole Maestranze.

Qualora una categoria dovesse presentare affinità con diverse Maestranze, questa potrà essere affiliata solamente ad una delle Maestranze già riconosciute, senza che i singoli soggetti possano chiedere di divenire componenti di altre Maestranze.

Sono equiparati alle Maestranze i pensionati che abbiano svolto l'attività lavorativa e/o professionale che si riferisce alla Maestranza di appartenenza, ovvero le attività affini alle stesse, individuate come sopra.

Qualora un soggetto abbia svolto, nel corso della sua vita lavorativa, più attività, arti, mestieri e/o professioni, spetterà all'Assemblea dei Soci dell'Unione Maestranze verificare la presenza dei requisiti richiesti in capo a quella singola persona fisica.

Qualora un soggetto abbia svolto più attività lavorative e/o professionali, questi potrà chiedere di far parte di una sola Maestranza.

La appartenenza alla Maestranza potrà prescindere anche dal dato formale e tecnico della quiescenza o del pensionamento, qualora sia provato che il soggetto abbia effettivamente svolto con continuità una delle attività che si riferiscono alla singola Maestranza di riferimento.

In tal caso l'Assemblea dei Soci dell'Unione Maestranze o il Collegio dei Revisori potranno essere chiamati, in sede di verifica dei poteri, a riscontrare la presenza dei citati requisiti in capo al singolo soggetto.

L'Unione Maestranze non riconoscerà né quali rappresentanti legali delle singole Maestranze, né come semplici soci, tutti quei soggetti che non rivestano la qualifica di Maestranza ai sensi del presente articolo.

Il Capo Console ed i due Vice Capo Console devono necessariamente essere "Maestranza" in senso tecnico.

Ogni Maestranza potrà, nel rispetto della propria autonomia, ammettere al proprio interno anche soggetti che non rivestano i requisiti indicati dal presente articolo (devoti, collaboratori etc..).

Detti soggetti, però, non potranno mai rappresentare la Maestranza in seno all'Unione Maestranze.

Ogni Maestranza è dotata di uno statuto che non deve essere in contrasto con quello dell'Unione Maestranze.

Qualora la Maestranza non abbia provveduto in tal senso si esporrà alle sanzioni disciplinari previste dal presente



statuto.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà, comunque, un termine perentorio entro il quale la Maestranza dovrà dotarsi dello strumento normativo.

Nel caso in cui, entro il termine fissato, non dovesse essere effettuato il suddetto incumbente, ed in assenza di eventuale causa di giustificazione, l'Unione Maestranze procederà alla nomina di un "commissario ad acta" che provvederà a redigere lo statuto della Maestranza ed alla cura ed alla salvaguardia del Sacro Gruppo con le modalità previste dal successivo articolo 26.

Ciascuna Maestranza è responsabile della cura e del buon andamento del proprio gruppo nel rispetto delle norme statutarie attuali, di quelle antiche e delle tradizioni.

La singola Maestranza, inoltre, è obbligata a rispettare le direttive dell'Unione Maestranze, ed in particolare, quelle impartite per la realizzazione della Processione.

La gestione di ogni singola Maestranza è demandata ad un comitato composto da un Capo Console, da due Vice Capo Console, da un Console Tesoriere e da un Console Segretario.

Solamente il Capo Console e i due Vice Capo Console costituiscono la rappresentanza della Maestranza in seno all'Assemblea dell'Unione Maestranze, che non riconoscerà altri soggetti quali sostituti dei predetti.

Per le obbligazioni contratte dalla Maestranza risponde il fondo sociale della singola Maestranza unitamente alle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

La composizione del comitato dovrà essere comunicata all'Unione Maestranze con tempestività e, comunque, non oltre quindici giorni dalla nomina o dalla modifica, mediante lettera raccomandata a/r ovvero mediante altra comunicazione equipollente avente data certa.

Il nuovo comitato dovrà, altresì, comunicare le generalità ed i recapiti di tutti i componenti, nonché l'indirizzo della sede della Maestranza ovvero l'indirizzo presso cui l'Unione Maestranze dovrà inviare le comunicazioni ufficiali.

Ogni comunicazione ufficiale tra la Maestranza e l'Unione Maestranze dovrà avvenire mediante lettera raccomandata a/r ovvero mediante altra comunicazione equipollente avente data certa.

Ogni variazione nella composizione del comitato dovrà essere comunicata all'Unione Maestranze che, in difetto di una tempestiva comunicazione, sarà legittimata a disconoscere l'operato della Maestranza o del singolo componente.

Entro il 15 ottobre di ogni anno, il comitato di ogni Maestranza dovrà inviare all'Unione Maestranze il proprio conto economico relativo all'esercizio concernente l'ultima Processione effettuata, affinché si provveda ad allegarlo al bilancio consuntivo. Al conto economico dovranno essere allegate le fatture e/o le ricevute comprovanti le spese sostenute dalla Maestranza.

Le voci di spesa e/o di entrata contenute nel suddetto conto economico dovranno essere relative solamente a quelle inerenti la Processione. Per conseguenza non potranno essere inserite spese diverse intraprese dalla Maestranza durante il corso dell'anno per finalità diverse dalla Processione.

Il mancato rispetto della predetta disposizione relativa alla mancata e/o irregolare produzione nei termini del conto economico, comporterà l'esclusione di ogni beneficio economico, compresi i contributi, per la Maestranza inadempiente, nonché la eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria.

Art. 7)

All'Assemblea dell'Unione Maestranze possono partecipare esclusivamente il Capo Console ed i Vice Capo Console di ogni Maestranza.

Non può intervenire in assemblea, nè pertanto ha diritto a voto, chi risulta avere subito condanna penale, e ne viene escluso chi venga condannato durante il periodo di permanenza in carica.

Il Capo Console ed i Vice Capo Console, rappresentanti delle Maestranze in seno all'Unione Maestranze, hanno l'obbligo di rispettare e fare rispettare le norme del presente statuto, di non turbare l'armonia sociale dell'Unione e di non porsi in grave contrasto con le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi statuari. In difetto saranno deferiti al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Saranno, del pari, deferiti al Collegio dei Probiviri tutti coloro che violassero la regola fondamentale della gratuità dell'incarico in seno sia alla propria Maestranza che all'Unione Maestranze, atteso che l'accettazione



delle cariche di servizio comporta esclusivamente l'eventuale rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Unione il deferimento al Collegio dei Probiviri e le relative pronunce dovranno essere comunicate per iscritto alla Maestranza di appartenenza del deferito a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il deferimento al Collegio dei Probiviri, su tutte le questioni che verranno ritenute meritevoli di censura o attenzione, potrà essere effettuato anche dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 dei soci.

Art. 8)

Sono organi dell'Unione Maestranze:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Tesoriere per le rispettive funzioni;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9)

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Maestranze, in conformità all'elenco trasmesso ai sensi dell'art. 6.

Possono partecipare all'Assemblea esclusivamente il Capo Console ed i Vice Capi Console.

Ogni Maestranza ha diritto ad un solo voto, che verrà espresso dal Capo Console e, in sua assenza, dal sostituto presente in via gerarchica.

Spetta all'assemblea:

- a) Eleggere per un triennio il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Eleggere per un triennio quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) Eleggere per un triennio cinque membri del Collegio dei Revisori di cui due supplenti;
- d) Eleggere per un triennio cinque membri del Collegio dei Probiviri di cui due supplenti;
- e) Approvare il bilancio consuntivo annuale;
- f) Approvare le direttive;
- g) Deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un terzo dell'Assemblea;
- h) Delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- i) Deliberare sull'integrazione e/o sostituzione delle categorie titolari del rapporto con la propria Maestranza;
- l) Adottare appositi atti deliberativi per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- m) deferire questioni al Collegio dei Probiviri con la maggioranza di 1/3 dei soci costituenti l'Assemblea;
- n) verificare l'attinenza e l'affinità di ogni singola categoria a quella della Maestranza di riferimento del gruppo;
- o) verificare la rispondenza dei requisiti di cui all'art. 6) in capo al soggetto che, non pensionato in senso tecnico, abbia comunque svolto l'attività della Maestranza, ed in capo al soggetto che abbia svolto più attività lavorative e/o professionali e chiedi di far parte di una Maestranza;
- p) applicare le sanzioni disciplinari previste dallo statuto e dal regolamento con il voto favorevole di almeno 1/3 dei soci costituenti l'Assemblea.

Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche.

Alle stesse sono ammessi a partecipare esclusivamente gli aventi diritto.

Ove fossero presenti in Assemblea persone non aventi diritto, queste ultime avranno la sola veste di uditori senza diritto alcuno di prendere la parola.

Qualora il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione lo ritengano utile, considerato l'interesse di carattere generale degli argomenti posti all'ordine del giorno, potranno consentire la pubblicità dell'Assemblea, dandone espressa comunicazione negli avvisi di convocazione, spediti alle Maestranze a norma del presente statuto.

L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne farà le veci, il quale ne assume la presidenza.

In caso di elezione delle cariche amministrative, su invito del Presidente, l'Assemblea procede alla nomina



dell'ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario che redige il verbale, e da due scrutatori.

Il Presidente ed il Vice Presidente devono presenziare e dirigere tutta la riunione, fino alla chiusura dei lavori.

I compiti di verifica poteri competono al Collegio dei Revisori, ed all'Assemblea dei Soci limitatamente a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 6) e dal comma 4 lettera o) dell'art. 9).

Nel corso dell'Assemblea possono essere trattati e discussi unicamente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni delle deliberazioni dell'Assemblea avvengono normalmente per alzata di mano.

Le votazioni per appello nominale ovvero per scrutinio segreto sono ammesse qualora le relative richieste siano state approvate da almeno un terzo dei presenti.

La votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri deve avvenire mediante l'uso di schede preventivamente timbrate ed autenticate dagli scrutatori, con le quali i votanti indicano i nominativi.

Art. 10)

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, che predispose di concerto con il Consiglio di Amministrazione l'ordine del giorno inclusi gli argomenti richiesti da almeno un terzo dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo di lettera raccomandata a.r. alle Maestranze almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve indicare anche il diverso giorno di scadenza e deve specificare il luogo, il giorno e l'ora determinati per la riunione assembleare e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per l'approvazione delle direttive generali deve essere tassativamente tenuta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che non provvede a tale adempimento si intenderà decaduto e il Presidente tenuto a convocare, con urgenza l'Assemblea anche per la nomina dei nuovi Amministratori.

In prima convocazione l'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, delibera con la presenza di almeno la metà dei soci e col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

In seconda convocazione, sempre a maggioranza e purchè sia presente almeno un terzo dei soci.

Per le deliberazioni inerenti le modificazioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti occorrerà il voto favorevole dei due terzi, in prima convocazione e della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione.

Delle deliberazioni adottate dovrà darsi atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri.

Colui il quale viene eletto a componente del Consiglio di Amministrazione, non potrà mantenere l'incarico in seno al comitato della Maestranza di appartenenza e, se lo dovesse mantenere, sarà dichiarato decaduto da componente il Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio stesso, ovvero dal Collegio dei Probiviri.

Può essere eletto membro del Consiglio di Amministrazione soltanto colui che all'interno della propria Maestranza rivesta la carica di Capo Console.

In alternativa, e per espressa candidatura, previa comunicazione scritta da effettuarsi presso la segreteria dell'Unione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, potranno essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione, uno dei due Vice Capi Console.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un triennio.

Essi possono essere sempre confermati, in analogia del disposto dell'art. 2383 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione che dovesse risultare dimissionario prima della scadenza triennale del mandato resterà in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto.

Il Consigliere che non partecipi, ingiustificatamente, per tre volte consecutive alle riunioni sarà deferito al Collegio dei Probiviri ai fini della dichiarazione di decadenza della carica.

Il Consigliere venuto meno per qualsiasi motivo sarà sostituito, con delibera consiliare, dal primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

La Maestranza di appartenenza del Consigliere eletto dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione, e



ad eseguire le comunicazioni relative a norma del presente statuto.

Il Consigliere eletto, il quale non accetti immediatamente l'incarico, se presente, od entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, se assente, sarà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti.

Art. 12)

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso diramato almeno cinque giorni prima e recapitato al domicilio dei Consiglieri, e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza può essere convocato con avviso recapitato nei due giorni precedenti a quelli della riunione. Delle deliberazioni adottate dovrà darsi atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Entro il trentuno di gennaio di ogni anno il Consiglio dovrà:

- a) predisporre il bilancio consuntivo annuale;
- b) predisporre i programmi ed i piani finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità di cui allo art. 4, atti alla formulazione delle direttive generali assembleari;
- c) rideterminare l'entità della quota associativa annuale;
- d) formulare l'avviso di convocazione di Assemblea.

La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere consegnata immediatamente al Collegio dei Revisori presenti alla riunione, per i successivi loro adempimenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri, nessuno escluso, per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

L'attività amministrativa consiliare dovrà unificarsi alle direttive approvate dall'assemblea.

Art. 13)

Può essere eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione solo un appartenente alle Maestranze di cui all'art. 5, e che all'interno della Maestranza di appartenenza rivesta la carica di Capo Console.

In alternativa, e per espressa candidatura, previa comunicazione scritta da effettuarsi presso la segreteria dell'Unione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, potrà essere eletto Presidente dell'Unione Maestranze, uno dei due Vice Capo Console.

Questi all'atto della sua elezione sarà considerato immediatamente decaduto dalla carica precedentemente ricoperta e la Maestranza dovrà provvedere immediatamente a sostituirlo ed eseguire le comunicazioni relative. Il Presidente eletto il quale non accetti immediatamente l'incarico, se presente, o entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, se assente, sarà dichiarato decaduto dalla carica, e si dovrà procedere a nuove elezioni, che dovranno essere indette dal Consigliere di Amministrazione più anziano in carica, entro quindici giorni dalla mancata accettazione e/o della rinuncia.

Il Presidente potrà essere rieletto per non più di due volte consecutive. Questi potrà, eventualmente, essere rieletto per un ulteriore mandato solamente dopo che vi sia stato un intervallo di tempo durante il quale la presidenza sia stata assunta da altro soggetto.

Il Presidente rappresenta l'Unione Maestranze nei rapporti con i terzi, siano essi privati, Enti, istituti, banche e pubbliche amministrazioni, in qualunque atto e negozio e nei giudizi. Il Presidente è l'organo esecutivo del Consiglio di Amministrazione, dirige l'Associazione in tutte le sue articolazioni e manifestazioni, firma gli impegni esecutivi e pone in essere tutte le iniziative opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente dovrà preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente nei confronti delle Maestranze svolge le funzioni di Capo Console dell'Unione Maestranze.

Art. 14)

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno dei suoi membri Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impedito, esercitandone tutti i poteri, compresi quelli di rappresentanza e di direzione di cui all'articolo precedente.

Nei confronti delle Maestranze il Vice Presidente svolge le funzioni di Vice Capo Console dell'Unione Maestranze.



Gli compete, quindi, conoscere e presiedere le riunioni organizzative delle rappresentanze delle Maestranze, competenti per materia, per coordinare, e statuire, l'insieme della corale attività.

In caso di contemporaneo impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni verranno assolte dal Consigliere più anziano presente nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 15)

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno dei suoi membri Consigliere Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere è chiamato a coordinare organicamente e l'attività contabile dell'Associazione e ne cura personalmente l'attività finanziaria e patrimoniale.

Nei confronti delle Maestranze il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni di Console Tesoriere dell'Unione Maestranze.

Gli compete, quindi, conoscere e presiedere le riunioni organizzative dei Consoli Tesorieri delle Maestranze, per aggiornarli sulle esigenze contabili dell'Associazione, e per sorvegliare che vengano osservati e rispettati gli obblighi.

Art. 16)

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Segretario, che non deve rivestire già la carica di Consigliere di Amministrazione, e potrà anche essere persona esterna alle Maestranze.

Il Segretario, sia essa persona interna od esterna alle Maestranze non ha diritto a voto.

Il Segretario è chiamato a coordinare organicamente l'attività amministrativa dell'associazione e ne cura personalmente la conservazione dell'archivio.

Il Segretario, inoltre, redige i verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 17)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio è eletto e nominato dall'assemblea, dura in carica per un triennio ed è sempre rieleggibile.

I componenti del Collegio dei Revisori non possono essere soggetti interni alle Maestranze e non devono aver mai fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'Unione Maestranze.

Il Collegio dei Revisori provvederà ad eleggere fra i suoi componenti effettivi il Presidente ed il Vice Presidente.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide semprechè siano presenti il Presidente o il Vice Presidente e due degli altri membri effettivi o supplenti.

Se vengono meno due elementi dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la loro sostituzione.

Il Revisore che non partecipi, ingiustificatamente, per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio dei Revisori dovrà essere deferito al Collegio dei Probiviri perché ne dichiarino la decadenza dalla carica.

Compito del Collegio è quello di eseguire il controllo di tutta la gestione sociale, (anche al fine di verificare la legittimità della formazione delle deliberazioni adottate), eseguendo almeno ogni trimestre la verifica della cassa e della contabilità sociale.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso a qualunque documento dell'Associazione che comporti scelte o impegni avente refluenze finanziarie.

Il Collegio partecipando entro il mese di gennaio di ogni anno alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui vengono predisposti il bilancio consuntivo annuale e i programmi finanziari per il conseguimento dell'oggetto e delle finalità dell'associazione, ne assume carico senza l'espletamento di alcuna formalità e, entro il termine di quindici giorni liberi precedenti la convocazione dell'Assemblea, può redigere ove lo ritenga utile, apposita relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa.

Nel rispetto dei suddetti termini il Collegio si pronunzierà pure sulla proposta di rideterminazione dell'entità delle quote associative, nonchè sulle proposte afferenti a modificazioni del presente statuto.

Il Collegio può richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea ove, nell'esercizio dell'azione di controllo demandata, abbia a rilevare gravi e insanabili disfunzioni.

Per le altre osservazioni formulate nel corso delle verifiche trimestrali e sull'azione di verifiche eseguite, il Collegio ha l'obbligo di riferire nella relazione annuale, segnalando i provvedimenti correttivi delle anomalie adottate dal Consiglio e da ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione in relazione alle peculiari cariche rivestite.



Art. 18)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri non devono essere Maestranze.

Le sedute del Collegio dei Probiviri, regolarmente convocate dal Presidente, sono valide allorché sono presenti almeno tre membri, compreso il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente sulla esclusione di coloro che vengono deferiti.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a rispondere ai quesiti posti, entro trenta giorni dalla loro ricezione.

In difetto le eventuali questioni verranno poste al vaglio di un Collegio Arbitrale composto da tre saggi nominati dall'Assemblea dell'Unione Maestranze. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere esterni alle Maestranze.

Il Collegio dei Probiviri decide, quale organo di appello, sui ricorsi esperiti avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dell'Unione Maestranze, anche in materia di sanzioni disciplinari.

Il Collegio decide, inoltre, in ordine alle cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione e di Presidente dell'Unione Maestranze.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri è vincolante per ogni associato, per il Consiglio di Amministrazione e per l'Assemblea dell'Unione Maestranze.

A tal fine, mediante la sottoscrizione del presente statuto, tutti i rappresentanti delle Maestranze devolvono al Collegio piena autonomia e riconoscono valore vincolante ad ogni sua decisione.

Il Collegio dei Probiviri può applicare le sanzioni disciplinari previste dallo statuto e dal regolamento anche in via autonoma all'esito delle decisioni sulle questioni deferite alla propria valutazione.

Il Collegio dei Probiviri, decide, quale arbitro amichevole compositore, su tutte le controversie sorte fra appartenenti alle Maestranze e fra questi e l'Unione Maestranze.

Il Collegio dei Probiviri ha anche il compito di pronunciarsi sull'interpretazione e sull'applicazione di quanto disposto dagli articoli del presente statuto.

Art. 19)

Il patrimonio dell'Unione Maestranze è costituito e incrementato da:

- a) dalle quote già conferite dalle Maestranze, quale fondo permanente costitutivo;
- b) dal fondo cassa determinato dalle contribuzioni dovute dalle singole Maestranze così come determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle attrezzature dell'Associazione;
- d) dalle dotazioni annuali del Comune;
- e) da eventuali contributi di Enti e privati cittadini.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con l'adozione di un apposita delibera, determinare assegnazioni finanziarie di sostegno alle Maestranze, qualora le relative Maestranze non siano in condizioni di adempiere autonomamente e dignitosamente ai compiti tradizionali loro devoluti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con l'adozione di apposite delibere, determinare le assegnazioni finanziarie in esecuzione delle direttive Assembleari.

Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno riportati sul bilancio dell'esercizio successivo.

Quando l'Associazione avrà fine, il patrimonio dovrà essere ripartito alle Maestranze, in proporzione alle quote conferite, mentre l'avanzo finale di gestione sarà devoluto ad altra Associazione costituita o da costituire, avente analoghi fini.

Ove, entro tre anni dalla fine dell'Associazione, non si sarà in condizioni di individuare l'entità costituita, di cui al precedente comma, il patrimonio sociale sarà, dalla Assemblea, destinato ad opere di beneficenza o di cultura.

Nel caso in cui l'Assemblea non fosse nelle condizioni di costituirsi, la devoluzione del patrimonio sociale interverrà sulla base delle indicazioni del Comune di Trapani.

Art. 20)

L'Associazione Unione Maestranze non risponde della gestione autonoma delle Maestranze, in quanto facenti capo alle singole Maestranze.

Le relative obbligazioni, infatti, resteranno sempre a carico della Maestranza che le ha assunte.

Art. 21)



Tutte le cariche sono gratuite.

Pertanto, lo svolgimento di particolari funzioni da parte dei componenti degli organi dell'Associazione è da intendersi a titolo gratuito.

E' dovuto all'Associazione, invece, il rimborso delle necessarie spese vive sostenute per lo svolgimento dei propri compiti, in esecuzione di deliberazioni regolarmente adottate o di atti dovuti.

La documentazione afferente alle spese vive sostenute dovrà in ogni caso essere depositata prima del rimborso e dovrà contenere le essenziali indicazioni esplicative delle pertinenze e competenze.

Art. 22)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale è un bilancio di competenza e si compone di uno stato patrimoniale, di un conto economico e di una nota esplicativa, atta a meglio chiarire ogni componente patrimoniale e ogni tipologia di risorse e interventi posti in essere.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di gennaio di ogni anno e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea il Collegio dei Revisori può redigere ove lo ritenga utile la propria relazione.

L'Unione Maestranze può impegnare esclusivamente i propri interventi soltanto in presenza di risorse certe e conseguibili a breve. Le direttive generali, attinenti ai programmi e piani finanziari per il conseguimento dell'oggetto e della finalità debbono contemplare il rispetto delle tradizioni con esclusione di tutte quelle innovazioni che siano il segno di ostentazione e sfarzo.

I verbali Assembleari, unitamente agli allegati bilanci consuntivo annuale e direttive generali, potranno su richiesta, essere trasmessi alle pubbliche amministrazioni erogatrici di sovvenzioni e contributi, in modo tale che venga assicurata la massima trasparenza da parte dell'Unione Maestranze.

Art. 23)

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà nominare "Soci Onorari" determinate persone, che si siano rese particolarmente benemerite per l'Unione Maestranze.

I Presidenti uscenti potranno essere, eventualmente, nominati "Soci Onorari" solamente con la su citata procedura e non più in modo automatico.

Art. 24)

Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, è autorizzato, ad adottare appositi atti deliberativi in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Art. 25)

L'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3, in prima istanza, ed il Collegio dei Probiviri, in seconda istanza, potranno applicare, in caso di violazioni delle norme statutarie e/o regolamentari, le sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti : richiamo, ammonizione, pena pecuniaria, sospensione ed esclusione del socio.

Un apposito regolamento da redigere a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Unione Maestranze disciplinerà la materia nel dettaglio.

Detto regolamento dovrà necessariamente essere approvato dall'Assemblea dell'Unione Maestranze.

Art. 26)

Quando una Maestranza affidataria di un Gruppo non è più in grado di far fronte alla sua cura ovvero se la categoria di riferimento è in via di estinzione e non può essere in regola con le norme dello statuto, dovrà fare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Unione Maestranze.

Ricevuta la comunicazione da parte del Capo-Console o di altro rappresentante della Maestranza, il Presidente sarà tenuto ad avviare le consultazioni con i componenti della Maestranza e con eventuali soggetti estranei ma facenti parte della Maestranza, al fine di sollecitarne l'adesione.

Qualora i componenti pro-tempore, anche se non in regola con l'art. 6 del presente statuto, palesino la loro disponibilità a proseguire la gestione, il Consiglio di Amministrazione autorizzerà detti soggetti in deroga al disposto dell'art. 6.



La predetta autorizzazione verrà meno, quando la Maestranza non sarà più in grado di operare in modo efficace. Qualora, dall'esito delle consultazioni, il Presidente dovesse riscontrare l'impossibilità della Maestranza di gestire il Gruppo e qualora anche i soggetti interpellati non volessero subentrare, si dovrà procedere al suo commissariamento, nominando all'uopo un comitato esecutivo che avrà il compito di gestire il Gruppo, anche al fine di consentirne l'uscita in Processione. L'amministrazione, come anche le obbligazioni assunte in questa fase, saranno garantite dal Consiglio di Amministrazione e dall'intera Unione Maestranze che si surrognerà, in via momentanea, alla Maestranza disciolta.

Contemporaneamente il Consiglio di Amministrazione dell'Unione Maestranze dovrà procedere ad affidare la cura del Sacro Gruppo ad un'altra Maestranza.

La nuova categoria dovrà aggiungere la propria denominazione alla precedente al fine di mantenere una soluzione di continuità con le antiche tradizioni e le vecchie Maestranze.

E' fatto divieto alla singola Maestranza, qualora verifichi il suo progressivo depauperamento e/o l'impossibilità di operare nel rispetto dello statuto, di coinvolgere nuove categorie al suo interno, senza l'attivazione della sopra indicata procedura.

L'atto di formale affidamento di un Sacro Gruppo alla Maestranza è di competenza esclusiva dell'Assemblea dell'Unione Maestranze, previo parere consultivo e non vincolante espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione Maestranze.

Art. 27)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile (libro I – titolo II) ed alle leggi speciali in quanto non contrastanti con il presente statuto.